

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
Codice Ente 11317

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

L'anno duemilaDODICI addì 28 del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	BRUSONI MASSIMO	X		8°	ROSSI ANDREA		X
2°	CORBELLINI SILVIO	X		9°	VALSECCHI ELENA		X
3°	MONTANARI DANIELE VINCENZO		X	10°	BOCCHIOLA GIUSEPPINA	X	
4°	BOCCHIOLA LUIGINO	X		11°	BERGAMASCHI GRAZIANO	X	
5°	POMA GIANLUIGI		X	12°	GERANIO PIETRO	X	
6°	MONTANARI ALBERTO	X		13°	SANGERMANI GIAN LUIGI	X	
7°	PERVERSI SERENA	X					

Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Veronesi Margherita

Il Sig. Brusoni Massimo – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*" ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*";

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Vista la relazione illustrativa Studio Piera Poggi di Stradella prodotta agli atti dall'Ufficio Tributi in data 27.2.2012, con la quale procede all'elaborazione di simulazioni per il calcolo dell'ipotetico gettito IMU.

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA come stabilito dalle norme vigenti, e determinare conseguentemente le relative aliquote per l'anno 2012 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE pari allo 0.90 % ;
- ALIQUOTA dello 0,45 % per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 % per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

PRECISATO che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

Il Sindaco sottolinea che le aliquote proposte, determinate allo scopo di non gravare sulla prima casa, sono coerenti con le evidenze del bilancio di previsione e che verranno attentamente monitorati gli andamenti dello stesso bilancio, allo scopo di ridurre, se possibile, le aliquote entro il termine previsto del 30.9.2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 1 astenuto (Corbellini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi dell'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012;
2. di procedere alla determinazione delle aliquote IMU per il 2012 nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,90** % ;
 - ALIQUOTA dello **0,45** % per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
 - ALIQUOTA dello **0,20** % per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);
3. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
4. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;
5. di stabilire che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
6. di comunicare la presente al responsabile dell'ufficio tributi per la di trasmissione telematica della presente deliberazione secondo la procedura descritta nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 5343/2012, valida ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

DELIBERA

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico contabile ai sensi del D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINA.RIO
f.to Rag. Quattrini Enrica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Brusoni Massimo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Corbellini Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ssa Veronesi Margherita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 7.7.2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

Villanterio lì 7.7.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ssa Veronesi Margherita

DIVENUTA ESECUTIVA IL
L'ISTRUTTORE
QUARONI LUCIA

